

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO UFFICIALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELLA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RIMINI ai sensi dell'art. 90, d.lgs. 18.4.2016, n. 50.

TITOLO I - REQUISITI DI ISTITUZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO

- Art. 1 Istituzione e obiettivi dell'elenco degli operatori economici
- Art. 2 Struttura elenco e categorie degli interventi
- Art. 3 Modalità di utilizzo dell'elenco
- Art. 4 Effetti e validità dell'iscrizione
- Art. 5 Soggetti ammessi
- Art. 6 Requisiti per l'iscrizione
- Art. 7 Documenti per l'iscrizione
- Art. 8 Modalità di iscrizione
- Art. 9 Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione
- Art. 10 Comunicazione di variazione dati
- Art. 11 Rinnovo ed estensione dell'iscrizione

TITOLO II – SCELTA DELL'OPERATORE ECONOMICO, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

- Art. 12 Modalità di scelta del contraente e gestione del criterio della rotazione
- Art. 13 Cancellazione



TITOLO III – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E RELATIVA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

- Art. 14 Procedimento di affidamento
- Art. 15 Disposizioni particolari per i servizi alberghieri e di ristorazione
- Art. 16 Divieto di subappalto
- Art. 17 Liquidazione fattura e pagamento del corrispettivo

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 18 Penali
- Art. 19 Risoluzione
- Art. 20 Rinvii
- Art. 21 Trattamento dati personali
- Art. 22 Responsabile del procedimento e punti di contatto
- Art. 23 Pubblicità
- Art. 24 Disposizioni transitorie





TITOLO I - REQUISITI DI ISTITUZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO

ART. 1 – ISTITUZIONE E OBIETTIVI DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Fermo restando gli obblighi di legge di acquisizione di beni e servizi mediante il ricorso al mercato elettronico (MEPA) e alle convenzioni Consip, nonché le prescrizioni normative in ordine a dette acquisizioni, il presente Regolamento, sostituendo il previgente n. 22860 del 06/08/2014 approvato con Decreto del Prefetto n. 22861 del 06/08/2014, disciplina l'istituzione e la gestione dell'elenco ufficiale degli Operatori Economici della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini (di seguito elenco) da utilizzare, ai sensi della vigente normativa (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - in seguito Codice o Codice dei contratti pubblici), con particolare riguardo alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (art. 90 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, necessari a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento degli Uffici e degli immobili della Prefettura, della Polizia di Stato e di quelli dell'Arma dei Carabinieri, ubicati in Rimini e provincia. L'esecuzione degli interventi avverrà nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici vigente, nonché seguendo le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e le direttive del Ministero dell'Interno.

L'elenco ha lo scopo di individuare un numero di operatori economici ritenuti idonei a contrarre con la Pubblica Amministrazione, in quanto non rientranti nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

La Prefettura, mediante tale strumento, intende rivolgersi al mercato nel rispetto dei principi di:

- > economicità ed efficacia delle procedure di affidamento;
- > imparzialità e parità di trattamento nella gestione delle procedure e nella scelta del contraente;
- rasparenza e correttezza nelle relazioni reciproche con gli operatori economici;
- proporzionalità nell'assegnazione degli affidamenti;
- rotazione degli Operatori economici;
- partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;



semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'elenco (di seguito Regolamento).

Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- ➢ per elenco degli operatori economici, l'elenco, gestito, anche con modalità informatiche, delle imprese, individuali e/o collettive, e loro consorzi, ritenuti idonei, secondo le disposizioni del presente Regolamento, per specializzazione, capacità, serietà e correttezza, alla fornitura di beni e/o servizi e all'esecuzione di lavori, in economia, occorrenti al funzionamento degli uffici e degli immobili della Prefettura, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri della provincia di Rimini;
- ➤ per *Codice dei contratti pubblici* o *Codice*, il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- > per *Prefettura*, la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Rimini, in persona del Prefetto *pro tempore*, con sede in Rimini, Via IV Novembre, 40 47921 Rimini;
- per Organismi istruttori, le unità a supporto della Prefettura nelle strutture periferiche della Questura, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza;



- ➤ per *Operatori Economici*, le persone fisiche e giuridiche che esplicano attività d'impresa diretta alla prestazione di beni e/o servizi e/o all'esecuzione di lavori, in possesso dei requisiti di legge indispensabili per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione e affidamento dei contratti pubblici;
- ➤ per Lavori, "le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere" di cui all'allegato I del Codice. Per «opera» si intende "il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica";
- > per Servizi, le prestazioni di servizio diverse dai lavori;
- ➤ per Forniture, le acquisizioni diverse da lavori e servizi, aventi ad oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di istallazione.

ART. 2 – STRUTTURA ELENCO E CATEGORIE DEGLI INTERVENTI

L'elenco è articolato nelle seguenti sezioni:

- > Sezione A Esecutori di lavori;
- > Sezione B Prestatori di servizi;
- Sezione C Fornitori di beni. ciascuna articolata nelle seguenti categorie (ed eventualmente anche sottocategorie per agevolare l'individuazione) di specializzazione/merceologiche/di attività:

SEZIONE A – ESECUTORI DI LAVORI

ACQUISIZIONE DI LAVORI PER LE SEGUENTI CATEGORIE:

- * Preparazione del cantiere edile (Gruppo 45.1)
- A1 Demolizione di edifici, movimento terra; (Classe 45.11)
- * Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile (Gruppo 45.2)



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

- Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Servizio Amministrazione, servizi generali e attività contrattuale-

- A2 Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile; (Classe 45.21)
- A3 Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici; (Classe 45.22)
- * Installazione dei servizi in un fabbricato(Gruppo 45.3)
- A4 Installazione di impianti elettrici "ex novo"; (Classe 45.31)
- A5 Lavori di isolamento "ex novo"; (Classe 45.32)
- A6 Installazione di impianti idraulico-sanitari e di scarico "ex novo"; (Classe 45.33)
- A7 Installazione di impianti di riscaldamento e condizionamento "ex novo"; (Classe 45.34)
- A8 Installazione di impianti di sollevamento "ex novo"; (Classe 45.34)
- A9 Installazione di impianti antincendio "ex novo"; (Classe 45.34)
- A10 Installazione di impianti di sicurezza, videosorveglianza e antintrusione "ex novo"; (Classe 45.34)
- * Lavori di completamento degli edifici (Gruppo 45.4)
- A11 Intonacatura; (Classe 45.41)
- A12 Posa in opera di infissi in legno o in metallo; (Classe 45.42)
- A13 Rivestimenti di pavimenti e muri; (Classe 45.43)
- A14 Tinteggiatura; (Classe 45.44)
- A15 Posa in opera di vetrate; (Classe 45.44)

SEZIONE B – PRESTATORI DI SERVIZI

- B MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA:
- B1 Impianti elevatori;
- B2 Impianti elettrici ed elettromeccanici;
- B3 Impianti idraulico-sanitari e di scarico;
- B4 Estintori, apparecchiature ed impianti antincendio;
- B5 Elettrodomestici ed audiovisivi;
- B6 Sistema di controllo accessi, allarmi e di videosorveglianza;
- B7 Impianti di riscaldamento e condizionamento;
- B8 Piccola manutenzione di serramenti interni ed esterni e partizioni;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

- Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Servizio Amministrazione, servizi generali e attività contrattuale-

- B9 Apparecchiature informatiche e macchine d'ufficio (PC, stampanti, etc...);
- B10 Sistemi di rete
- B11 Igienizzazione dei servizi igienici e analoghi, ivi compresi espurgo pozzi, fosse biologiche e manutenzione rete fognaria;
- B12 Manutenzione aree verdi;
- B ALTRI SERVIZI AL PERSONALE E AGLI IMMOBILI:
- B13 Servizi di trasporto di passeggeri (agenzie di viaggio);
- B14 Servizi di pulizia degli edifici;
- B15 Smaltimento rifiuti speciali;
- B16 Servizi alberghieri e di ristorazione;
- B17 Servizi di lavanderia;
- B18 Disinfestazione ambientale (derattizzazione, disinfestazione) e servizi analoghi;
- B19 Facchinaggio, trasporto e traslochi;

B - SERVIZI VARI:

- B20 Tipografia;
- B21 Fotografici e video, sviluppo e stampa fotografie;
- SEZIONE C FORNITORI DI BENI
 - C ACQUISTO/NOLEGGIO:
 - * Arredamenti
 - C1 mobili e arredi per ufficio;
 - C2 mobili, complementi di arredo;
 - C3 tendaggi, tappezzerie;
 - * Apparecchiature ed attrezzature per ufficio
 - C4 computer, accessori e componenti;
 - C5 materiale di consumo informatico;
 - C6 attrezzature per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
 - C7 apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche;
 - C8 apparecchiature e materiale per la fotografia;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini

- Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Servizio Amministrazione, servizi generali e attività contrattuale-

- C9 segnaletica per interni ed esterni;
- C10 macchine fotocopiatrici e fax;
- C11 audiovisivi elettrodomestici telefonia mobile etc.;
- C12 climatizzatori e termoconvettori;
- * Cancelleria
- C13 materiale di cancelleria;
- C14 stampati personalizzati;
- * Prodotti per la pulizia e l'igiene della casa
- C15 prodotti per la pulizia della casa (detersivi, detergenti, saponi etc);
- C16 materiale igienico sanitario;
- * Ferramenta
- C17 materiale elettrico;
- C18 materiale idraulico;
- C19 materiale di ferramenta:
- * Combustibili
- C20 combustibile ad uso riscaldamento.
- C BENI DI NATURA EDILE:
- C21 porte, finestre in legno, alluminio, ferro etc..;
- C22 stipiti, bussole e cassonetti;
- C BENI DI VARIA NATURA:
- C23 fiori, piante, e simili;
- C24 bandiere;
- C25 badge magnetici;
- C26 riviste, giornali ed altre pubblicazioni.

In ogni caso, le categorie sopra specificate non devono intendersi limitative ed esaustive, in quanto la Prefettura potrebbe essere interessata all'acquisizione di ulteriori lavori, servizi e forniture, anche segnalate dagli stessi Operatori economici che ne richiedono l'estensione. Gli Operatori economici saranno iscritti all'interno



della sezione di riferimento per categoria di specializzazione/merceologica, secondo quanto risultante dalla documentazione presentata e dalla visura camerale acquisita d'ufficio.

ART. 3 – MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'ELENCO

La Prefettura di Rimini, con il supporto degli Organismi istruttori0, ai sensi delle vigenti disposizioni, ricorrerà preventivamente al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) e al sistema delle Convenzioni gestito dalla Consip S.p.A., applicando in tal caso il criterio migliorativo del parametro qualità/prezzo.

Nei casi di:

- infruttuosità della ricerca sul ME.PA;
- > assenza di convenzioni Consip attive di cui sia possibile fruire;
- interventi che richiedono una tempestività di azione;

si procederà in via residuale alla consultazione dell'elenco, secondo le modalità operative specificate nel successivo art. 12 del presente Regolamento, al quale si rinvia.

Inoltre, l'elenco delinea il mercato di riferimento per categoria merceologica e potrà essere altresì utilizzato per tutte le casistiche previste e in tutti gli ulteriori casi consentiti dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalle linee guida ANAC.

ART. 4 – EFFETTI E VALIDITÀ DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione è intesa quale attestazione dei requisiti previsti dall'art. 80 del Codice dei contratti pubblici, nella forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

La validità dell'iscrizione decorre dalla data di inserimento dell'Operatore economico nell'elenco aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura di Rimini (http://www.prefettura.it/rimini/), fino al mantenimento dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.



La Prefettura si riserva comunque la facoltà di procedere in ogni momento alla verifica dei requisiti sopra previsti secondo le modalità stabilite dallo stesso D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, dal Codice dei contratti pubblici e dalle linee guida ANAC.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 c. 5 del Codice dei contratti pubblici "i dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali [omississ], possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova in sede di verifica dei requisiti degli operatori economici da parte di chi vi abbia interesse."

L'aggiornamento e l'integrazione periodica dell'elenco sarà almeno annuale, inserendo i nuovi operatori economici che produrranno domanda, nella sezione e categoria corrispondente, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle richieste, normalmente risultante dal numero progressivo di protocollo assegnato, e comunque previo esame della completezza e della correttezza della documentazione ricevuta.

La Prefettura si riserva la facoltà di aggiornare l'elenco con una maggiore frequenza nel caso se ne dovesse ravvisare la necessità.

Ogni aggiornamento, sarà reso pubblico nell'apposita sezione del sito istituzionale della Prefettura di Rimini (http://www.prefettura.it/rimini/).

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI

Possono richiedere l'iscrizione all'elenco:

> gli operatori economici stabiliti in Italia o in altro Stato membro a cui possono essere affidati contratti pubblici a norma degli artt. 45 e 46 del Codice.

ART. 6 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

Per essere iscritti nell'elenco gli operatori economici, in base alle specializzazioni risultanti dalla certificazione prodotta, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ➤ iscrizione in corso di validità al Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- ➤ di cui all'art. 80 del Codice;



- > non ricadere nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui alla normativa antimafia (art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011);
- > essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12/03/1999 n. 68);
- > essere in regola rispetto agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. 09/04/2008 n. 81);
- ➤ di non aver reso, precedentemente alla data di pubblicazione del Regolamento, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.

In sede di affidamento, gli operatori economici, dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, indicati nella determina a contrarre/bando di gara o lettera di invito, tenuto conto del principio di proporzionalità rapportato al valore del contratto.

ART. 7 - DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE

La richiesta di iscrizione all'elenco e i requisiti di cui l'articolo 6, dovranno essere dichiarati nella documentazione elencata, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente Regolamento:

- Modulo di iscrizione nell'elenco ufficiale degli Operatori Economici;
- ➤ Modello autodichiarazione Antimafia (Allegato a);
- Copia nelle forme di legge del documento d'identità, o procura (solo nel caso in cui l'istanza sia sottoscritta da procuratore), che comprovi la qualità di titolare/legale rappresentante dell'operatore economico (Allegato b);

Per quanto riguarda le autocertificazioni e l'autenticità delle firme si applica il disposto della L. n. 15/68, L. n. 127/97, D.P.R. n. 403/98, D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. ii..

L'Amministrazione si riserva, in qualsiasi tempo, di fare accertamenti d'ufficio anche a campione e/o di richiedere all'Operatore economico interessato di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati nella documentazione elencata, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti/documenti di cui di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento, costituisce causa di non iscrizione nell'elenco o cancellazione dallo stesso.



ART. 8 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE

8.1. Generalità - Gli operatori economici devono presentare alla Prefettura la documentazione di cui all'articolo 7, seguendo le indicazioni di cui alla Nota metodologica "compilazione della domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori economici".

Tutta la documentazione e gli allegati sono reperibili direttamente sul sito istituzionale della Prefettura di Rimini all'indirizzo: www.prefettura.it/rimini.

Al momento della presentazione della domanda, gli operatori economici di cui all'art. 5 devono essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese.

- **8.2. Divieti -** I soggetti di cui all'art. 5 potranno proporre domanda di iscrizione nell'elenco con le seguenti limitazioni:
 - > è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria merceologica/di specializzazione;
 - ➤ è vietata la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco per la medesima categoria, a titolo
 individuale ed in forma associata, nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
 - ➢ è vietata la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco per la medesima categoria quale componente di più consorzi;
 - ➢ è vietata la presentazione della domanda di iscrizione da parte di uno o più soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ. o qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Qualora i Soggetti di cui all'art. 5 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, la Prefettura, sentito l'istante, prenderà in considerazione una sola delle istanze ricevute. In mancanza di opzione da parte dell'Operatore economico istante, la Prefettura, deciderà motivatamente.



ART. 9 - COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

La Prefettura provvede all'esame e alla valutazione dei requisiti di cui all'art. 6 e della documentazione di cui all'art. 7, accertandone la completezza e la correttezza, seguendo l'ordine progressivo di ricezione. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo apposti dall'ufficio preposto. Verranno accettate, per l'iscrizione nell'elenco, solo ed esclusivamente le istanze che rispettino le prescrizioni del presente Regolamento.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà respinta, come verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell'art. 80 del Codice.

Tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di iscrizione nell'elenco, saranno comunicate al soggetto interessato, esclusivamente attraverso l'ausilio di strumenti informatici (e-mail, PEC).

ART. 10 – COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DATI

Durante il periodo di permanenza nell'elenco, gli operatori economici hanno l'obbligo di comunicare alla Prefettura tutte le eventuali variazioni intervenute, rispetto al possesso dei requisiti e ai dati dichiarati all'atto dell'iscrizione, rilevanti ai fini del mantenimento e della modificazione della stessa; in particolare ogni operatore economico ha l'obbligo di effettuare la comunicazione al momento del verificarsi dell'accadimento che comporta la modifica/perdita dei requisiti.

La Prefettura si riserva, in ogni caso, la possibilità di verificare d'ufficio le modifiche comunicate.



ART. 11 – RINNOVO ED ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE

11.1 - Rinnovo, aggiornamento e decadenza

Almeno ogni biennio, decorrente dall'entrata in vigore del presente Regolamento, la Prefettura provvede ad avviare il procedimento per il rinnovo delle iscrizioni.

La Prefettura comunica l'esito del procedimento di rinnovo con le stesse modalità di cui al precedente art. 9.

Qualora ve ne fosse necessità, la Prefettura si riserva la facoltà di richiedere l'aggiornamento delle autodichiarazioni presentate in sede di iscrizione/rinnovo.

Le richieste di rinnovo/aggiornamento saranno formulate a mezzo PEC in seguito ad avvenuta pubblicità ai sensi del successivo art. 23.

L'Operatore economico, dovrà ottemperare alla richiesta entro il termine di 15 giorni, o nei casi di urgenza entro 5 giorni.

In caso di richiesta, l'Operatore economico che non provvederà ad aggiornare le autodichiarazioni, si intenderà rinunciatario e l'iscrizione decadrà automaticamente.

11.2 – Estensione

L'operatore economico già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie di specializzazione/merceologiche.

La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di specializzazione/merceologiche di cui si chiede l'aggiornamento.

Nel caso di estensione dell'iscrizione l'operatore economico interessato deve corredare la relativa domanda della documentazione di cui all'art. 7 nelle parti applicabili alle nuove categorie di specializzazione/merceologiche.

In caso di estensione, l'iscrizione del'operatore economico nella nuova categoria di riferimento avverrà in coda agli operatori economici già iscritti.



TITOLO II – SCELTA DELL'OPERATORE ECONOMICO, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

ART. 12 – MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E GESTIONE DEL CRITERIO DI ROTAZIONE

Il procedimento di scelta del contraente, salvo diversa decisione (debitamente motivata e pubblicizzata secondo le modalità di cui all'art. 23) della stazione appaltante, dovrà seguire il seguente iter:

- a. Al verificarsi dell'esigenza, l'Organismo istruttore, di intesa con la Prefettura, ove non ricorrano le condizioni per il ricorso al mercato elettronico (ME.PA) e non vi siano Convenzioni Consip attive, avvia l'indagine esplorativa del mercato mediante la consultazione dell'elenco. Tale indagine avrà il fine di individuare la migliore e più idonea soluzione tecnica, utile al soddisfacimento dell'esigenza;
- b. Ai sensi della normativa vigente, la scelta dell'operatore economico tra gli iscritti all'elenco seguirà il criterio della rotazione, salvo esaurimento della categoria di riferimento (ovvero, tutti gli appartenenti alla categoria risultano essere stati già invitati e/o affidatari).
 - Il rispetto del principio di rotazione, dovrà essere finalizzato ad evitare la formazione di rendite di posizione a favore di alcuni operatori economici (in violazione del principio di concorrenza), e volto a favorire la distribuzione delle opportunità di affidamento di un contratto pubblico tra tutti gli operatori economici potenzialmente interessati.

In questa fase l'Organismo istruttore, dovrà tenere conto delle indagini esplorative già condotte, nonché degli affidamenti già assegnati in precedenza, anche reperendo le informazioni necessarie dalla sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Prefettura. La scelta del contraente dovrà avvenire, consultando la categoria di



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Rimini - Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

Servizio Amministrazione, servizi generali e attività contrattuale-

riferimento, nel rispetto del succitato principio di rotazione e dei principi generali di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, al fine di garantire la massima qualità delle prestazioni in ossequio ai principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e correttezza.

In sede di invito/consultazione dell'elenco, l'Organismo istruttore darà priorità agli operatori economici, in precedenza, meno contattati/meno affidatari;

- c. L'Organismo istruttore, oltre a trasmettere le soluzioni tecniche individuate, relazionerà alla stazione appaltante l'iter decisionale seguito, motivandolo secondo le indicazioni delle linee guida ANAC;
- d. La Prefettura, tenendo conto dell'istruttoria trasmessa dall'Organismo e in presenza di copertura finanziaria/autorizzazione ministeriale, provvederà a stilare e pubblicare la Determina a contrarre.

Il precedente iter è da intendersi valido anche per le esigenze direttamente riconducibili alla Prefettura e per le procedure da essa direttamente gestite.

Al fine di assicurare la migliore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione negoziale, la Prefettura, con il supporto degli Organismi istruttori, si riserva la possibilità, quando nell'elenco non sia presente alcun operatore o siano presenti in numero insufficiente, ovvero qualcuno sia considerato motivatamente inidoneo, di invitare altri e ulteriori operatori economici, comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice come desumibili da specifiche autodichiarazioni acquisite dai predetti Organismi, invitandoli altresì all'iscrizione nell'elenco secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Anche nei casi di estrema urgenza, debitamente motivata, in cui l'Organismo istruttore eccezionalmente si avvalga di un Operatore economico non iscritto all'elenco, lo stesso si assume l'onere di acquisire le autocertificazioni del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e della eventuale comprova dei requisiti in sede di affidamento.



L'istituzione e l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici, la pubblicazione e la diffusione del presente Regolamento e della documentazione necessaria per l'iscrizione nello stesso, non vincolano, in nessun caso, la Prefettura e non costituiscono, in alcun modo, l'avvio di procedure di aggiudicazione e/o di affidamento.

La Prefettura rimane impegnata solo con la sottoscrizione dell'atto di affidamento o, con la pubblicazione della determina a contrarre nell'apposita sezione del sito istituzionale e comunque, ove consentito dal Codice, con il successivo avvenuto scambio di lettere secondo gli usi del commercio con l'Operatore economico individuato, anche per il tramite dell'Organismo istruttore.

ART. 13 – CANCELLAZIONE

Sono cancellati dall'elenco, in qualunque tempo, gli operatori economici per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- 1. si verifichi uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- 2. perdita anche di uno solo dei requisiti ulteriori richiesti per l'iscrizione nell'elenco;
- 3. gravi episodi di negligenza, malafede o errore nell'esecuzione della prestazione, anche con riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, risultanti da atto giudiziario;
- 4. richiesta espressa dell'operatore economico per ottenere la cancellazione dall'elenco;
- 5. mancata o ritardata presentazione di offerte o di predisposizione di preventivi a tre inviti anche non consecutivi, senza giustificata motivazione;
- 6. diniego all'esecuzione dell'intervento o mancata tempestività nell'esecuzione dello stesso;
- 7. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'operatore economico in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- 8. riscontrata violazione delle disposizioni regolamentari e/o delle normative vigenti;
- 9. mancato riscontro alla richiesta di aggiornamento della autodichiarazioni;
- 10. cessazione attività dell'operatore economico che ha dato luogo all'iscrizione nell'elenco.



La Prefettura di Rimini provvederà, a mezzo PEC, alla contestazione scritta degli addebiti, e alla contestuale cancellazione dell'operatore economico dall'elenco. Tuttavia, l'operatore economico potrà presentare, a mezzo PEC, eventuali controdeduzioni avverso la suddetta decisione entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'eventuale notifica di cancellazione.

Gli operatori economici interessati da un provvedimento di cancellazione non possono ripresentare domanda di iscrizione prima che sia trascorso almeno un anno dal provvedimento di cancellazione.

La cancellazione è disposta con decreto prefettizio che ne determina la durata.

TITOLO III – AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E RELATIVA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

ART. 14 – PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO

Scelto il contraente secondo le indicazioni operative del precedente art. 12 del Regolamento, in presenza di copertura finanziaria o, in assenza di copertura finanziaria, in presenza di specifica autorizzazione ministeriale, l'iter di affidamento è avviato con la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale della Prefettura di Rimini, della determina a contrarre. L'affidamento è perfezionato con la sottoscrizione dell'atto da parte della Prefettura o, ove consentito dal Codice, con lo scambio di lettere secondo gli usi del commercio. Nell'ambito delle procedure di affidamento, saranno osservate le disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici vigente (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Inoltre, dovranno essere rispettati gli obblighi di cui:

- ➤ alla Legge n. 136/2010 ss.mm.ii. (tracciabilità dei flussi finanziari);
- ➤ al D.Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. (DUVRI e POS);

(ANAC) e le direttive operative del Ministero dell'Interno.

- ➤ alle disposizioni normative e regolamentari in materia di regolarità e correttezza contributiva ss.mm.ii. (DURC);
- ➤ alle disposizioni Antimafia ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 ss.mm.ii..



ART. 15 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE

Gli operatori economici prestatori di servizi alberghieri, di categoria non superiore alla prima (ossia, 4 stelle) e pertanto, con esclusione di quelli di lusso (D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51), dovranno garantire il rispetto dei criteri di idoneità degli alloggi di servizio per il personale della Polizia di Stato, come stabilito dall'art. 22 dell'accordo nazionale quadro del 14 dicembre 2012, trasmesso con la Ministeriale n. 557/RS/01/8/4921, come indicato nella Nota esplicativa "requisiti dei servizi alberghieri e di ristorazione", alla quale si rinvia.

ART. 16 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

All'operatore economico affidatario è fatto divieto assoluto di subappaltare l'intervento aggiudicato.

ART. 17 – LIQUIDAZIONE FATTURA E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rimini, in un'unica soluzione, in seguito all'acquisizione della Fattura elettronica nel sistema di contabilità. L'iter di liquidazione si avvia non appena l'Organismo istruttore, attesterà la corretta e regolare esecuzione della prestazione.

Prima della liquidazione si procederà altresì al controllo d'ufficio della correttezza e regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente.

Nel caso di accertata irregolarità contributiva, si procederà ad intervento sostitutivo ai sensi della normativa vigente.



La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rimini, si riserva inoltre, il diritto di procedere alla verifica di eventuali inadempienze presso Equitalia. I pagamenti avverranno entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura nel caso di capienza dei fondi, o in casi di indisponibilità degli stessi sull'apposito capitolo di bilancio, entro 60 (sessanta) giorni dall'effettivo accreditamento da parte del Ministero dell'Interno delle risorse corrispondenti, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 – PENALI

La penale applicabile varia dal 3% (tre per cento) al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'intero contratto, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La misura della penale nei limiti delle percentuali suddette sarà stabilita dalla Prefettura in relazione alla entità delle infrazioni rilevate ed alla loro frequenza.

La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazioni o gravame.

A seguito del ricevimento della comunicazione formale di applicazione della penale, la ditta sarà tenuta ad emettere nota di accredito per l'importo corrispondente alla penale stessa.

Il pagamento della fattura sarà in ogni caso subordinato all'emissione delle nota di credito per l'importo corrispondente alla penale.



ART. 19 – RISOLUZIONE

Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente due inadempienze, la Prefettura ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore e conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento dell'eventuale deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Nel caso di gravi inadempienze si procederà alla cancellazione dell'operatore economico dall'elenco.

ART. 20 - RINVII

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle Leggi, al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, alle linee guida ANAC, alle Circolari del Ministero dell'Interno e ai Regolamenti vigenti in quanto applicabili.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2006, n. 196, si informa che la Prefettura di Rimini gestirà l'archivio dei dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione nell'elenco.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.



Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con sistemi manuali e con l'ausilio di strumenti informatici.

Con l'invio dell'istanza, l'operatore economico esprime, il proprio assenso al predetto trattamento.

Titolare del trattamento è la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rimini, Via IV Novembre, n. 40-47921, Rimini.

ART. 22 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PUNTI DI CONTATTO

Ai sensi e per gli effetti della Legge in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi n. 241/1990 e ss. mm. ii. e delle specifiche disposizione del Codice (art. 31), il Responsabile Unico del Procedimento è individuato con Decreto Prefettizio al quale sarà dato pubblicità secondo le modalità di cui al successivo art. 23.

Contestualmente, saranno rese note le modalità con le quali sarà possibile inviare richieste di informazioni, nonché i punti di contatto ai quali indirizzarle.

ART. 23 – PUBBLICITÀ

L'esistenza della procedura di iscrizione nell'elenco, è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura e con le eventuali altre modalità ritenute idonee ad una maggiore diffusione dell'iniziativa.

Il presente Regolamento, così come ogni sua modifica ed integrazione, è pubblicato sul sito istituzionale <u>www.prefettura.it/rimini</u>, ove sarà altresì presente tutta la documentazione e ogni informazione relativa alla tenuta dell'elenco.

ART. 24 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Con avviso pubblico verranno rese note le modalità con cui gli operatori economici presenti in elenco,



dovranno accettare il presente Regolamento e aggiornare, pena cancellazione, le autodichiarazioni conservate agli atti d'ufficio.

La Prefettura si riserva la facoltà di ulteriori modifiche del presente Regolamento qualora ritenute opportune.

Rimini, data di protocollo

IL PREFETTO (STRANO)